

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso

L'indennità di cui all'[articolo 2118](#) deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro .